

COMUNE DI SMERILLO

DECRETO DEL SINDACO

DECRETO NUMERO 2 DEL 13-07-21

Registro Generale n. 2

Oggetto: NOMINA DEL RSPP (RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE)

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di luglio

Premesso che

- L'art.31 del D.lgs. n.81/2008 sancisce l'obbligo per il datore di lavoro – pubblico o privato – di organizzare il servizio di prevenzione e protezione;
- L'art.32 del citato D.lgs. n.81/2008 individua come di seguito capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni:

“ 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.”

- L'art. 55 del D.Lgs. n.81/2008 prevede sanzioni per il datore di lavoro che non provvede alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Il comma 4 dell'art. 31 del D.Lgs. 81/2008 rende obbligatorio il ricorso a persone o servizi esterni in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero nell'unità produttiva siano in possesso dei requisiti di cui all'art.32;

- All'art.33 del D.Lgs. n. 81/2008 il Servizio di Prevenzione e Protezione deve provvedere a quanto di seguito indicato:
- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
 - f) a fornire ai lavoratori le relative informazioni;

Dato atto che nell'ambito dell'Amministrazione non è presente alcuna struttura organizzativa che possa rendere le suindicate prestazioni professionali qualificate in quanto si tratta di attività ad alto contenuto di complessità, eccedenti le competenze ordinarie riferibili alle funzioni istituzionali dell'Ente e desumibili dall'attuale configurazione organizzativa e pertanto sussiste l'obbligo di ricorrere a persone o servizi esterni;

Considerato che è oggettivamente impossibile avvalersi del personale dipendente del Comune per lo svolgimento dell'incarico per mancanza di qualificazioni professionali specifiche richieste dalla normativa;

Considerato che le prestazioni sono di natura temporanea, nonché altamente qualificate in quanto attiene a prestazioni specialistiche che comportano specifica esperienza oltre che la richiamata qualificazione;

Considerato che l'Ente necessita, pertanto, di acquisire la prestazione d'opera di tipo professionale per provvedere agli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare a quelli del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

Richiamata la determinazione del Responsabile Area Tecnica e Manutentiva n.49 del 12/04/2021 con la quale, tra l'altro, si affida il servizio di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, formazione e sorveglianza sanitaria, alla ditta BIO.TRE Servizi di Cappella, Ciribeni & C. SAS, via Cavour, 38 – 62012 Civitanova Marche (MC) P.IVA 01354190439;

Dato atto che l'incarico in oggetto riguarda prestazioni di servizio previste da specifiche disposizioni di settore, e, quindi, non integra un'ipotesi di consulenza, studio, ricerca, come tale soggetta a precise limitazioni;

Considerato che la ditta sopra menzionata ha comunicato a questo Ente il nome del rispettivo Responsabile SPP dott. Cappella Giuseppe nato a Sant'Elpidio a Mare (AP) il 16/07/1952 e residente a Porto Sant'Elpidio (FM) in Via Corva n.162 ed avente ufficio c/o la BIO.TRE Servizi

SAS in Via Brodolini n.16 a Porto Sant'Elpidio e che non sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità all'attribuzione dell'incarico;

Considerato che dall'esame della documentazione inviata a questo Ente al Prot. n.3635 del 13/07/2021 e allegata al presente Decreto si evince che il dott. Cappella Giuseppe è in possesso della prescritta abilitazione in materia e si è dichiarato disponibile ad assolvere alle incombenze di cui trattasi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n.267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali";

Vista la Legge n.241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.Lgs. n.81 del 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

DECRETA

- **di approvare** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **di conferire** al dott. Cappella Giuseppe nato a Sant'Elpidio a Mare (AP) il 16/07/1952 e residente a Porto Sant'Elpidio (FM) in Via Corva n.162 ed avente ufficio c/o la BIO.TRE Servizi SAS in Via Brodolini n.16 a Porto Sant'Elpidio;
- **di dare atto che** l'incarico ha validità dalla data del presente atto fino alla conclusione del servizio di affidamento con la ditta BIO.TRE Servizi SAS;
- **di demandare** agli uffici preposti gli ulteriori adempimenti necessari per l'espletamento dell'incarico;
- **di comunicare** al destinatario il seguente decreto sindacale di nomina;
- **di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e sul sito web comunale, sezione Amministrazione Trasparente.

Letto e sottoscritto digitalmente a norma di legge.

Il Sindaco
VALLESI ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente ordinanza viene iniziata, dal giorno della sottoscrizione digitale, la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE

La presente è copia analogica conforme all'originale informatico.

Smerillo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
